

Roma, 11 giugno 2024

Prot. N. 19/24/R/RES/L.2.12.d. fasc. I

Alle Associazioni Territoriali
Alla cortese attenzione del Servizio Sindacale

Alla Delegazione per le Relazioni Industriali

L O R O S E D I

Oggetto: CCNL 5 febbraio 2021 per l'Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti –
Minimi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2024 – Effetti.

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 26 del 6 dicembre 2023 per informare che in data odierna, le parti stipulanti, preso atto della dinamica dell'inflazione relativa all'anno 2023 misurata con l'indice IPCA al netto degli energetici importati, risultata pari al 6,9% come da comunicato ISTAT del 7 giugno u.s. (All. 2), e dunque superiore all'incremento percentuale dei minimi tabellari di riferimento già previsto, in applicazione di quanto stabilito al settimo comma della "Tabelle dei minimi contrattuali", Sezione Quarta, Titolo IV, hanno proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello decorrenti dal 1° giugno 2024.

Sono stati, inoltre, aggiornati i valori dell'indennità di trasferta e dell'indennità di reperibilità.

Nel Comunicato dell'Istat sono altresì riportate le previsioni dell'indice IPCA-NEI per gli anni 2024 – 2027 e, in particolare, per il 2024 la previsione è stimata all'1,9%.

I nuovi importi dei minimi tabellari per livello dal 1° giugno 2024, stabiliti nel Verbale di Incontro 11 giugno 2024 (All. 3), sostituiscono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi tabellari già previsti dalla medesima decorrenza nella Tabella dei minimi tabellari di cui al testo del CCNL 5 febbraio 2021.

Come già ricordato nella nostra circolare prot. n. 23 del 17 maggio 2021, in coerenza con la funzione di garanzia del TEM assegnata al livello nazionale, il CCNL prevede espressamente la regola che gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda dopo il 1° gennaio 2017 tutelando, in tal modo, il ruolo affidato alla contrattazione aziendale di distribuire la ricchezza eventualmente prodotta ed evitando sommatorie di costi fissi tra i due livelli di negoziazione.

Restano esclusi dagli assorbimenti gli importi retributivi riconosciuti in relazione alle modalità di effettuazione della prestazione (straordinario, notturno, turni, festività, orario plurisettimanale, ecc.).

Nel contempo, il CCNL prevede l'assorbimento degli aumenti individuali riconosciuti, sempre successivamente al 1° gennaio 2017, salvo che non siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità.

Il modello introdotto nel 2016 ha dunque riservato alla contrattazione nazionale la funzione di realizzare nel tempo minimi di garanzia anche per effetto degli assorbimenti sopra menzionati, ed ha affidato alla contrattazione aziendale una funzione redistributiva unicamente attraverso "premi di risultato totalmente variabili" responsabilizzando i soggetti aziendali a ricercare soluzioni negoziali legate ad indicatori strettamente connessi all'andamento economico e produttivo dell'impresa.

Al fine di garantire la sostenibilità dell'assetto è, pertanto, fondamentale l'applicazione rigorosa di tutte le norme contrattuali.

Trattandosi di parti integranti del modello condiviso nel CCNL con le Organizzazioni Sindacali, Vi invitiamo a segnalarci prontamente ogni eventuale richiesta non conforme al dettato contrattuale, che dovesse essere avanzata sia a livello aziendale che a livello territoriale.

In allegato una nota sugli effetti derivanti dalla variazione dei minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024 (All. 1).

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i migliori saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Stefano Franchi)

EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

1. AUMENTI SALARIALI

Gli incrementi dei minimi tabellari che dovranno essere riconosciuti a decorrere dal 1° giugno 2024, stabiliti nell'Accordo 11 giugno 2024, sono pari a:

Tab. A

Livelli	Incremento retributivo complessivo in vigore dal 1° giugno 2024
D1	111,00
D2	123,09
C1	125,75
C2	128,41
C3	137,52
B1	147,40
B2	158,14
B3	176,55
A1	180,78

Pertanto, gli importi dei nuovi minimi mensili a decorrere dal 1° giugno 2024 sono pari a:

Tab. C

Livelli	Minimi Mensili dal 1° giugno 2024
D1	1.719,67
D2	1.906,99
C1	1.948,18
C2	1.989,38
C3	2.130,56
B1	2.283,65
B2	2.449,99
B3	2.735,18
A1	2.800,71

2. EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

La variazione dei minimi tabellari, a partire dal 1° giugno 2024, produce effetti sugli istituti di seguito indicati.

- 2.1. L'**indennità di maneggio denaro** (art. 11, Sezione quarta - Titolo IV).
- 2.2. Le **maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo** (art. 7, Sezione quarta - Titolo III).
- 2.3. I **minimi tabellari per gli apprendisti**.
- 2.4. L'**utile minimo di cottimo** (art. 2, Sezione quarta - Titolo IV) secondo le percentuali da applicare alla paga base sottoscritte nel Verbale di Incontro del 9 giugno 2021¹ che, a partire dal 1° giugno 2024, sono pari a:

Livello	dal 1° giugno 2024
D1	0,87%
D2	0,93%
C1	0,93%
C2	0,98%
C3	0,97%
B1	0,96%

- 2.5. La **contribuzione a favore del Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA**, con riferimento sia alla quota a carico dell'azienda che quella a carico del lavoratore (art. 15, Sezione quarta - Titolo IV).

3. TRASFERTA E REPERIBILITÀ

Gli importi dell'indennità di trasferta, a decorrere dal 1° giugno 2024, saranno pari a:

Misura dell'indennità	dal 1° giugno 2024
Trasferta intera	49,68
Quota per il pasto meridiano o serale	12,89
Quota per il pernottamento	23,90

In proposito le Parti hanno ritenuto opportuno precisare che "preso atto del disposto del 5° comma dell'articolo 51 del TUIR il quale stabilisce che *"Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del*

¹ Allegato alla circolare prot. n. 27 dell'11 giugno 2021.

*territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (n.d.r. 46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (n.d.r. 77,47 euro) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo”, che **gli importi dell’indennità di trasferta forfetaria decorrenti dal 1° giugno 2024 superano la soglia del valore c.d. esente nel caso di trasferta forfetizzata intera.***

In altri termini, nel caso di riconoscimento della trasferta intera giornaliera pari a 49,68 euro una somma pari a 3,20 euro andrà assoggettata all’ordinaria contribuzione a carico dell’azienda e contribuzione e tassazione per il lavoratore.

Nel caso, invece, di rimborso forfetario dei soli pasti si rimane all’interno del limite esente pari a 30,99 euro fissato dalla legge.

Gli importi della reperibilità a decorrere dal 1° giugno 2024 saranno pari a:

LIVELLO	b) COMPENSO GIORNALIERO			c) COMPENSO SETTIMANALE		
	16 ORE (GIORNO LAVORATO)	24 ORE (GIORNO LIBERO)	24 ORE FESTIVE	6 GIORNI	6 GIORNI CON FESTIVO	6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1	5,69	8,56	9,25	37,00	37,68	40,56
C2-C3	6,78	10,64	11,41	44,52	45,29	49,15
B1 E SUPERIORE	7,78	12,81	13,48	51,72	52,39	57,42